

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1053

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CANCELLERI

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica

Presentata il 2 agosto 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla precarietà finanziaria delle imprese e dei professionisti, conseguente alla crisi economica degli ultimi anni, ha contribuito senz'altro il progressivo aumento dei tempi di pagamento dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione: il picco è stato raggiunto nel 2012, quando si è registrato un debito da saldare pari a 90 miliardi di euro.

I dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze relativi agli ultimi anni hanno evidenziato una significativa compressione dei tempi di pagamento e quindi dello *stock* di debiti da saldare, ma lo stesso Ministero ha tenuto a sottolineare che questi dati non sono del tutto attendibili: il numero e l'importo delle fatture effettivamente pagate sono superiori a quelli registrati dalla piattaforma di monitoraggio perché soltanto alcuni enti comunicano i dati relativi ai pagamenti e il tempo medio

di pagamento effettivo del totale delle fatture è con ogni probabilità più lungo di quello rilevato per gli enti che comunicano i dati.

In sostanza, si è ancora lontani dall'integrale assorbimento del debito e, soprattutto, dall'osservanza dei tempi di pagamento fissati dalla legge in trenta giorni.

Se da un lato, dunque, non può negarsi che le politiche messe in atto dagli ultimi tre Governi hanno segnato un'inversione di tendenza nei pagamenti, è altrettanto vero che tale risultato è stato conseguito attraverso temporanee iniezioni di liquidità reperita mediante un maggiore indebitamento dello Stato con un aggravio dei saldi di finanza pubblica. Per di più, gli strumenti apprestati non risolvono definitivamente i ritardi nei pagamenti, trattandosi di misure emergenziali praticate più per arginare il fenomeno che per risolverlo.

Sarebbe certamente più efficace, invece, l'introduzione di strumenti che, messi a regime, consentano di realizzare una normalizzazione dei pagamenti nel lungo periodo, a tutto vantaggio delle imprese e senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

In tale ottica, la presente iniziativa legislativa introduce l'istituto della compensazione « universale » dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti erariali di natura tributaria, previdenziale e assicurativa.

Nel dettaglio, l'articolo 1 modifica la disciplina in materia di compensazioni di crediti nei confronti della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introducendo l'articolo 28-*sexies*. In particolare, si estende l'applicazione dell'istituto della compensazione anche a casi diversi da quelli disciplinati dai precedenti articoli 28-*ter* (compensazione volontaria con crediti d'imposta), 28-*quater* (compensazione con debiti iscritti a ruolo) e 28-*quinquies* (compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). La norma prevede, infatti, la possibilità di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte su indicazione del creditore.

Ai fini della compensazione, è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi

dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), secondo periodo, del medesimo decreto.

Quanto invece alle modalità, la compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. Al fine di garantire comunque il recupero del credito da parte dello Stato, si prevede che la compensazione sia trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso contrario, la struttura di gestione procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal comma 1 del citato articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014, ovvero trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, l'importo è trattenuto mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, comprese le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali o, in caso di incapienza, mediante riscossione coattiva a mezzo di ruolo.

I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente iniziativa legislativa sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Quanto agli effetti finanziari, le disposizioni di cui alla presente iniziativa legislativa non comportano oneri finanziari per lo Stato dal momento che si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione.

Quanto alla decorrenza degli effetti, si prevede l'applicazione delle nuove disposizioni ai crediti maturati e certificati a de-

correre dalla data di entrata in vigore della legge.

In sintesi, la presente iniziativa legislativa introduce misure di favore per le imprese agevolando il recupero del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione attraverso la compensazione universale dei debiti. Si tratta, in sostanza, di un'erogazione indiretta di liquidità, senza alcun onere finanziario a carico dello Stato, che potrebbe senz'altro favorire la ripresa economica e gli investimenti, oltre che preservare la stabilità patrimoniale e finanziaria del tessuto produttivo e professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione universale dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

« ART. 28-*sexies*. — *(Altre misure in materia di compensazione)*. — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli da 28-*bis* a 28-*quinquies* del presente decreto, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e di servizi, possono essere compensati, soltanto su richiesta del creditore, con i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

b) all'imposta sul valore aggiunto;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta regionale sulle attività produttive;

e) a contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

g) ad altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.

3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, o ai sensi del medesimo dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro tale termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite dal comma 1 dell'articolo 28-*quinquies* del presente decreto e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014 ».

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Decorrenza degli effetti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA



18PDL0025840